



Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania. dott.ssa Claudia Cottini.
nel procedimento *ex art.* 700 c.p.c. iscritto al n. 2226/2011 R.G., promosso

DA

●●●●●●●●●● nella qualità di amministratore di sostegno di ●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●, rappr. e dif. dall'avv. Rosario Calanni Fraconco:

- ricorrente -

CONTRO

Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Catania, rappr. e dif. dall'avv.
Filippa Morina:

- resistente -

E NEI CONFRONTI DI

ANFFAS ONLUS di Catania, Associazione di famiglie di persone con
disabilità intellettiva e/o relazionale, rappr. e dif. dall'avv. Francesco
Marcellino:

- terzo intervenuto -

attesa la scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito di note
difensive e di replica;

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva che precede:

OSSERVA

Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. depositato in data 7/3/2011 ●●●●●●●●●● in
qualità di amministratore di sostegno di ●●●●●●●●●● affetta da ritardo
mentale grave ed epilessia, ha chiesto, previo accertamento della illegittimità
del diniego alla proroga del programma riabilitativo individuale comunicato
dall'Azienda resistente con nota del 17.01.2011, ordinarsi l'immediata
riammissione della paziente presso il centro riabilitativo "ANFFAS ONLUS"
di Catania, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

E' avviso del decidente che sussistono in concreto sia il requisito del *fumus boni iuris* (ovverosia della concreta probabilità che la pretesa, allo stato non manifestamente infondata, avanzata dal ricorrente possa essere accolta con la sentenza di merito) sia il requisito del *periculum in mora* (del fondato timore, cioè, che il diritto azionato subisca durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria un pregiudizio imminente ed irreparabile).

Quanto al *fumus boni iuris*, deve rilevarsi, innanzi tutto, che le dimissioni dell'invalida sono dipese dal rifiuto opposto dall'Azienda resistente alla richiesta di proroga del programma riabilitativo individuale inoltrata dall'ANFASS motivato essenzialmente dalla valutazione della stabilizzazione delle acquisizioni maturate nel corso dei numerosi anni di trattamento e dal rilievo che il mantenimento di un sufficiente grado di autonomia di base relazionale potranno trovare adeguata risposta attraverso interventi socio assistenziali erogati dall'ente locale presso centri diurni per disabili o attraverso interventi ambulatoriali (cfr. doc. all. n. 3 del ricorso).

Va invero considerato che nella specie il diniego alla proroga del trattamento riabilitativo si pone in contrasto con la normativa di riferimento, richiamata in atti, nonché con il diritto primario alla salute garantito dall'art. 32 della Costituzione.

Deve osservarsi infatti che, contrariamente a quanto mostra di ritenere l'Azienda resistente, nella normativa di riferimento applicabile nel territorio della Regione siciliana gli interventi riabilitativi non si prefiggono solo l'obiettivo di pervenire ad un recupero del paziente (dove se ne dovrebbe escludere la necessità allorquando le condizioni cliniche sono ormai stabilizzate e non più suscettibili di ulteriori miglioramenti) ma possono anche essere finalizzati al mantenimento dei livelli di autonomia funzionale acquisiti proprio per effetto delle prestazioni riabilitative cui il paziente è stato sottoposto.



Difatti, il "Piano triennale della Regione Siciliana a favore delle persone con disabilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 27 gennaio 2006, in atti, prevede espressamente che l'intervento riabilitativo viene finalizzato non solo verso il recupero di una competenza funzionale che, per ragioni patologiche, è andata perduta ma altresì verso *"la necessità di porre una barriera alla regressione funzionale cercando di modificare la storia naturale delle malattie cronico degenerative riducendone i fattori di rischio e dominandone la progressione"*.

Ed ancora prevede il detto Piano che l'intervento riabilitativo, che ha inizio nel momento stesso in cui si instaura il danno, prevede dal punto di vista cronologico tre stadi: *"il primo stadio si verifica quando ha inizio l'intervento terapeutico in fase acuta.... il secondo stadio concerne la fase post acuta ... il terzo stadio"* - che viene in particolare in rilievo con riguardo alla fattispecie concreta - *"si occupa della fase di handicap stabilizzato, richiede interventi prevalentemente ambulatoriali ed è finalizzato al mantenimento delle autonomie funzionali"*.

Secondo le Linee Guida del Ministero della Sanità, recepite dalla Regione siciliana, del 1998, in atti, per attività sanitarie di riabilitazione estensiva o intermedia deve intendersi quella tipologia di interventi di riabilitazione caratterizzata *"da un moderato impegno terapeutico a fronte di un forte intervento di supporto assistenziale verso i soggetti in trattamento... gli interventi di riabilitazione estensiva o intermedia sono rivolti al trattamento di: 2. Disabilità importanti con possibili esiti permanenti, spesso multiple, che richiedono una presa in carico nel lungo termine richiedenti un "progetto riabilitativo"*.

Ed ancora si prevede che *"Il progetto riabilitativo ed i suoi programmi attuativi definiscono intenti, di completamento dei cicli riabilitativi, di norma contenuti entro 240 giorni, fatta eccezione per:*



- *i pazienti affetti da gravi patologie a carattere involutivo (sclerosi multipla, distrofia muscolare, sclerosi laterale amiotrofica, malattia di alzare nel. alcune patologie congenite su base genetica), con gravi danni cerebrali o disturbi psichici, i pluriminorati anche sensoriali, per i quali il progetto riabilitativo può estendersi anche oltre senza limitazioni;*
- *i pazienti "stabilizzati" nella loro condizione di non perfetto recupero funzionale per i quali possono essere previsti cicli riabilitativi anche su base annua".*

Gli interventi di riabilitazione estensiva o intermedia sono erogati presso strutture pubbliche e private accreditate, come previsto dalle Linee guida del Ministero della Sanità e dal Piano triennale della Regione siciliana a favore delle persone con disabilità, citati.

Nella specie non è in discussione ed, anzi, è riconosciuto espressamente dall'Azienda resistente che "ANFFAS ONLUS" è un centro di riabilitazione convenzionato che eroga proprio trattamenti riabilitativi estensivi o intermedi.

Pertanto, va ritenuto che la circostanza che la paziente - affetta da "gravi patologie" (ritardo mentale grave) - abbia usufruito di un lungo periodo riabilitativo, oltre che espressamente previsto e consentito dalla normativa di riferimento sopra citata, è altresì (in linea con quanto argomentato già da quest'Ufficio in precedenti analoghe ordinanze cautelari, citate e prodotte in atti da parte ricorrente) indice di efficacia del trattamento erogato ed induce - in via di prima sommaria delibazione - a confermare la necessità della proroga delle prestazioni riabilitative presso il centro "ANFFAS ONLUS" di Catania per evitare una probabile (v. relazione tecnico sanitaria - all. n. 4 del ricorso) regressione delle condizioni patologiche, ancorché stabilizzate per effetto della terapia. E ciò pur sempre rimanendo nell'ambito degli obiettivi perseguibili attraverso interventi di riabilitazione in senso proprio erogati



presso strutture convenzionate del tipo di "ANFFAS ONLUS", ritenendosi invece inadeguati - considerate le gravi patologie da cui è affetta la paziente (cfr. verbali di visita medica che hanno riconosciuto un grado d'invalidità del 100% e la sussistenza e la gravità della situazione di handicap ex art. 3 comma 3 L 104/92 – doc. all. n. 1 del ricorso) - altre tipologie di trattamenti, quali, in particolare, meri interventi socio assistenziali, cui fa riferimento l'ASP di Catania nella nota del 17/1/2011.

Sussiste altresì il *periculum in mora*, in quanto il protrarsi dell'interruzione del trattamento riabilitativo rischia di compromettere il diritto all'assistenza sanitaria della disabile nonché la sua salute, con conseguente pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile per diritti assoluti ed inviolabili della persona umana nell'attesa della conclusione del giudizio ordinario.

La peculiarità e la complessità della questione trattata giustificano la integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, ordina l'immediato ripristino del trattamento riabilitativo di ██████████ presso il centro di riabilitazione "ANFFAS ONLUS" di Catania con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Catania, 26 luglio 2011

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Claudia Cottini



Depositato in Cancelleria

oggi 27 LUG 2011.....

IL CANCELLIERE
(*Valiana Bova*)